



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4823 del 2015, proposto da:
Fiscone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Agostino Imposimato C.F. MPSGTN64H26B963K, con
domicilio fissato per legge presso la Segreteria del TAR Campania, Napoli,

contro

Provincia di Caserta, in persona del presidente pro tempore, non costituitosi in
giudizio;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Centro di Revisioni Cuccaro S.n.c. (di seguito: Centro Cuccaro), in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi
Adinolfi C.F. DNLLGU65M01F839A, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita n. 34;

per l'annullamento:

- 1) della determinazione n. 24/H del 1° ottobre 2015, notificata il successivo 5, emessa dal Dirigente del Settore Trasporti - Mobilità e Grandi Infrastrutture - Servizio Centri di Revisione della Provincia di Caserta, con la quale è stata revocata l'autorizzazione n. 82 rilasciata in data 1° agosto 2006 alla società ricorrente per l'esercizio dell'attività di revisione di autoveicoli per la sede operativa di **Vitulazio**;
- 2) della determinazione n. 25/h in pari data concernente la revoca dell'autorizzazione n. 77 del 22 novembre 2005 relativa alla sede operativa di Casapulla;
- 3) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti i decreti cautelare n. 1875 del 23 ottobre 2015 e n. 2198 del 9 dicembre 2015;

Viste le ordinanze cautelari n. 1946 del 5 novembre 2015 e n. 20 del 12 gennaio 2016;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2016 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con l'odierno ricorso, notificato il 7 ottobre 2015 e depositato il successivo 8, Fiscone s.r.l. ha impugnato, per l'annullamento, le determinazioni prot. n. 1089, n. 24/H, e prot. n. 1100, n. 25/H, sottoscritte dal Dirigente del Settore Trasporti - Mobilità e Grandi Infrastrutture - Servizio Centri di Revisione della Provincia di Caserta, entrambe emesse il 1° ottobre 2015 e notificate il successivo 5.

Le menzionate determinazioni contengono la revoca, rispettivamente, dell'autorizzazione n. 82 del 1° agosto 2006 e n. 77 del 22 novembre 2005, per l'esercizio dell'attività di revisione di autoveicoli, la prima per la sede operativa di **Vitulazio** e la seconda per quella di Casapulla.

2.- L'amministrazione provinciale, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Con atto d'intervento ad opponendum, notificato il 3 novembre 2015 e depositato il successivo 4, il Centro Cuccaro ha chiesto il rigetto della richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e, comunque, nel merito del ricorso.

3.- Con decreto presidenziale n. 1875 del 23 ottobre 2015, è stata accolta la richiesta urgente di sospensione temporanea degli effetti dell'atto impugnato, con rinvio per la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 5 novembre 2015, a conclusione della quale, con ordinanza cautelare n. 1946/2015 di pari data, il TAR ha respinto la richiesta.

In seguito, con istanza autonoma, depositata il 22 ottobre 2015 e notificata il successivo 13 novembre, la società ricorrente ha chiesto l'adozione di misure cautelari in corso di causa, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., per fatti asseritamente sopravvenuti riconducibili all'eventualità di dovere cessare l'attività aziendale.

Con decreto presidenziale n. 2198 del 9 dicembre 2015, confermato dall'ordinanza cautelare n. 20 del 13 gennaio 2016, il TAR ha respinto la menzionata richiesta.

4.- La causa, inizialmente fissata per l'udienza pubblica del 23 febbraio 2016, è stata rinviata all'udienza pubblica del successivo 5 luglio, data in cui è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Precede l'esame dell'ammissibilità dell'atto di intervento ad opponendum svolto dal Centro Cuccaro in relazione alle eccezioni sollevate dalla società ricorrente con la memoria depositata il 5 novembre 2015.

Osserva, in particolare, la ricorrente l'inammissibilità dell'intervento per nullità della notifica, effettuata a mezzo PEC e, comunque, per carenza di posizione legittimante sostanziale alla partecipazione nel giudizio.

1.1.- Riguardo al primo aspetto, il Collegio rileva che l'eccezione è superata dalla circostanza che, in ogni caso, l'interveniente ha provveduto a notificare l'atto cartaceo anche per posta raccomandata, come emerge dalle relate delle notifiche, avvenute nei confronti della società ricorrente e della Provincia di Caserta, depositate agli atti della causa il 13 novembre 2015.

1.2.- Rimane da esaminare la seconda eccezione relativa alla carenza di legittimazione e comunque di interesse per l'interventore ad opponendum; sul punto la società ricorrente considera del tutto generico e privo di valenza giuridica, la circostanza che il Centro Cuccaro sia l'autore dell'esposto all'origine della procedura di revoca.

L'eccezione non è condivisibile.

Come chiarito da pacifica giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, nel processo amministrativo, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento ad opponendum, non è richiesta la titolarità di una posizione giuridica autonoma coincidente con quella che radica la legittimazione al ricorso.

E' invece sufficiente che il terzo, indipendentemente dalla circostanza che abbia o non personalità giuridica, sia titolare di un interesse con propria rilevanza giuridica idoneo a differenziarlo dalla generalità dei consociati; di conseguenza; l'interveniente deve in sostanza potere vantare un interesse di fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al

mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ricavare un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso.

Nel caso specifico, la circostanza che l'interveniente svolga la medesima attività del ricorrente e di ricavare, benché in maniera indiretta, un vantaggio dal permanere dei provvedimenti di revoca, appare di per sé esauriente per incardinare l'interesse ad intervenire e, quindi, per legittimare la sua posizione processuale (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 dicembre 2015, n. 5846), tanto più con riferimento ai fatti contestati alla società ricorrente che, laddove fondati, costituirebbero il presupposto per lucrare da parte sua illeciti guadagni, con danni riflessi sui concorrenti.

2.- Può passarsi quindi al merito delle questioni.

2.1.- Col primo motivo, la società ricorrente contesta la violazione dell'art. 80, comma 15, ultimo periodo del D.Lgs. n. 295/1992 (Codice della Strada); l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto d'istruttoria, per erronea valutazione e travisamento dei fatti; mancanza di proporzionalità della sanzione con riferimento alla sostituzione personal computer.

2.2.- Il motivo è infondato.

2.2.1.- Come chiarito dalla stessa ricorrente, la provincia di Caserta ha revocato le due autorizzazioni – rilasciate per il centro di Casapulla e per quello di **Vitulazio** – per lo svolgimento dell'attività di revisione delle auto, prevista dall'articolo 80, comma 11, d. lgs. 285 del 1992.

Le due revoche sono del tutto omogenee per i profili soggettivo ed oggettivo, mostrando identità di presupposti, contestazione e motivazione.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, gli atti impugnati trovano fondamento in due precise circostanze:

- da un lato, un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per una serie di ipotesi di reato di falso ideologico (art. 81 c.p.

e art. 479 c.p.) a carico di F. Andrea, amministratore della società ricorrente fino alla data del 19 maggio 2015, in relazione a presunte attività illecite di revisioni di autoveicoli avvenute gli anni 2011 e 2013;

- dall'altro, nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, il sequestro di personal computer e di strumentazioni informatiche subito dalla società ricorrente presso i menzionati centri.

A seguito dell'avvenuto sequestro, la Provincia ha contestato la violazione dell'art. 9 del Regolamento provinciale per "l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di impresa dei centri di revisione autoveicoli e motoveicoli", approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 53 del 16 dicembre 2005, poiché la società ricorrente avrebbe omesso di comunicare la sospensione del servizio, la sostituzione delle apparecchiature ed il blocco dell'attività.

Ebbene, la presenza di questi fatti ha rappresentato con evidenza per l'amministrazione provinciale di Caserta un elemento grave tale da fare venire meno il vincolo fiduciario con il soggetto al quale viene affidato un servizio di rilievo pubblico, qual è quello delle revisioni dei veicoli.

2.2.2.- Parte ricorrente tenta di attenuare la propria posizione deducendo che le apparecchiature sostituite non erano tra quelle indispensabili richiamate dall'art. 9 del regolamento provinciale e che, in ogni caso, la sostituzione dei personal computer e delle strumentazioni informatiche con l'immediata installazione di nuove macchine di cui già disponeva, è stata effettuata proprio allo scopo di evitare interruzioni al servizio conseguente all'avvenuto sequestro.

Sul punto, tuttavia, l'amministrazione provinciale replica nel senso che, per quanto le apparecchiature sequestrate non erano inserite nell'elenco delle attrezzature indispensabili ed occorrenti, previste dalla normativa (in particolare appendice X, al titolo III d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495), le stesse sarebbero però risultate

comunque essenziali per l'esecuzione delle revisioni poiché il mancato collegamento ad esse, anche se per limitato periodo di tempo, impedisce di fatto di svolgere le ordinarie operazioni di revisione con interruzione dell'attività.

Ecco perché sia il sequestro sia la sostituzione delle stesse avrebbe richiesto comunque la preventiva comunicazione da parte della società ricorrente.

2.2.3.- Peraltro, il richiamo al comma 15 dell'art. 80 del Codice della Strada, la cui violazione è censurata dalla ricorrente, appare non pertinente alla fattispecie in esame.

La disposizione, infatti, commina le sanzioni nel caso di “mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del comma 13”, ossia nell'ipotesi in cui le imprese di revisione non trasmettano, “entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei trasporti e della navigazione, all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente”, al fine di consentire alla stessa M.C.T.C. la “relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa”.

Nel caso di specie, si ribadisce, la Provincia di Caserta ha disposto l'impugnata revoca a causa dell'incrinarsi del requisito dell'affidabilità e del rapporto fiduciario che legano l'esercente dell'attività e l'amministrazione concedente, posto che la società ricorrente è stata sprovvista di parte delle attrezzature e risulta avere eseguito diverse revisioni in difformità alla normativa vigente, con ciò legittimando l'applicazione dell'art. 80, comma 11, Codice della Strada.

Come chiarito in un precedente di questa stessa Sezione, "la predetta norma di fonte primaria legittima la revoca non solo allorché l'impresa non sia più in

possesso delle attrezzature idonee - la mancanza dei computers rende non funzionanti e quindi inidonee le attrezzature - ma anche ove le revisioni siano state effettuate in difformità alla normativa vigente" (TAR Campania — Napoli, Sez. III, 20 giugno 2014, n. 3432).

3.- Quanto sopra chiarito, è utile per l'esame anche del secondo e del terzo motivo.

3.1.- Col secondo motivo la società ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione del regolamento provinciale di cui sopra.

Segnala in particolare la ricorrente che il Regolamento consentirebbe la revoca dell'autorizzazione solo ove vengano meno "in maniera insanabile" i requisiti di cui agli artt. 7 (capacità finanziaria), 8 (Locali), 9 (Attrezzature), ipotesi che non corrispondono affatto alla natura del provvedimento dunque mai l'adozione diretta della revoca dell'autorizzazione.

Per quanto, in particolare, riguarda la questione della sostituzione dei computer, questa potrebbe ricadere nella previsione dell'art. 9, ma, in questo caso, ad avviso della società ricorrente, l'insanabilità della condotta avrebbe richiesto una più puntuale motivazione.

3.2.- Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 nonché dell'art. 27 Cost.; l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, per difetto di istruttoria, per erronea valutazione e travisamento dei fatti con riferimento al procedimento penale a carico di F. Andrea"; osserva, che "il nucleo probatorio del provvedimento è costituito non già da una comunicazione di notizia di reato da parte della Procura della Repubblica corredata da specifiche informazioni rilevanti, bensì da un comunicato stampa della medesima procura della Repubblica, di nessun valore fidefacente, fatto pervenire da un soggetto concorrente senza che, sul punto, la Provincia di Caserta abbia svolto alcuna istruttoria e valutazione autonoma corrispondente ai canoni di

trasparenza ed imparzialità”. I provvedimenti impugnati mancherebbero pertanto dell’indicazione degli elementi essenziali sui quali si fondano.

3.3.- I due motivi, che possono ricevere trattazione congiunta per gli elementi di omogeneità negli stessi presenti non persuadono il Collegio.

3.3.1.- L’art. 22 di tale Regolamento prevede che, ove siano riscontrate gravi inosservanze alle disposizioni regolanti l’attività in analisi, si provvederà ad atto di diffida, ai sensi dell’art. 23 e contestuale sospensione dell’attività ed entro 30 giorni dalla data della diffida gli interessati potranno fare pervenire al competente Servizio dell’amministrazione provinciale, scritti difensivi e documenti e chiedere anche di essere sentiti.

Per le ragioni esposte nel corso dell’esame del primo motivo, la circostanza relativa alla mancata comunicazione del sequestro dei computer e dell’apparecchiature informatiche, in quanto in grado di compromettere la continuità del servizio, è di per sé sufficiente per reggere il provvedimento impugnato.

3.3.2.- Peraltro, le previsioni del Regolamento vanno integrate necessariamente con le previsioni della normativa applicabile.

L’art. 80, comma 11, Codice della Strada precisa che “Nel caso in cui nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate”.

E’ evidente che la Provincia di Caserta ha revocato le autorizzazioni in applicazione anche della norma imperativa del Codice della Strada.

Ed invero, è certa la circostanza che l’impresa ricorrente non sia stata più in possesso delle attrezzature in quanto in parte sequestrate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

3.3.3.- Ancora più rilevante appare l'altra circostanza, tratteggiata nei suoi elementi di dettaglio, ad onta dell'affermata genericità, da parte ricorrente, in merito ai rilievi formulati dalla Provincia di Caserta nelle diffide precedenti alle revoche.

Invero, nell'allegato comunicato stampa ufficiale del 5 maggio 2015, a firma del Procuratore della Repubblica F.F. di Santa Maria Capua Vetere, emerge che “si è accertato che l'odierno arrestato, titolare di ben sei centri di revisione in provincia di Caserta, era solito rilasciare attestati nei quali certificava falsamente l'avvenuta revisione di veicoli presso le proprie officine”. E' peraltro evidente che “I controlli oggetto di certificazione non venivano invece svolti, ma solo attestati a fronte della mera produzione di documenti, senza alcun effettivo controllo” e che “in alcuni casi, il F., eccedendo anche dai limiti della licenza, interveniva sui veicoli pur in assenza delle previste autorizzazioni.”; infine, “nel corso delle indagini sono state accertate circa mille revisioni irregolari, con conseguenti illeciti guadagni e danni per la concorrenza. Per ben centocinque di tali revisioni sono stati acclarati fatti penalmente rilevanti (di falso ideologico, appunto)”.

Come già chiarito da questa Sezione per un caso analogo riguardante le stesse parti in causa, “La Provincia ha quindi fatto diretta applicazione dell'art. 80 d.lgs. n. 285/1992, che è fonte legittimante la revoca in via diretta, stante la vulnerazione del rapporto fiduciario in esso iscritto come individuato dalla pronuncia del Consiglio di Stato più sopra citata (Sez. V, n. 1622/2011) mediante l'accertamento dell'eclatante episodio della falsificazione di cui si è detto e la circostanza che 'attività per cui è causa è stata svolta per tre anni dalla ricorrente in assenza del requisito della solvibilità economica come comprovato mediante attestazione bancaria, requisito che, a norma dell'art. 80, comma 8 del Codice della strada, deve “sussistere durante tutto il periodo della concessione” (cfr. sent. 3432/2014 cit.).

4.- Con il quarto motivo, la società ricorrente censura l'eccesso di potere per difetto dei presupposti e d' istruttoria, erronea valutazione e travisamento dei fatti

con riferimento al supposto venire meno del rapporto fiduciario ed al mutato assetto societario.

4.1.- Osserva nello specifico la società ricorrente di avere un nuovo amministratore nella persona di Carrino Angelo e che F. Andrea non è proprietario di quote sociali, pertanto non ricorrerebbe più alcun legame tra l'indagato e l'azienda. Peraltro, F. Andrea non ricopre e non ha mai ricoperto la carica di preposto alla gestione tecnica; i responsabili tecnici attuali dei due centri revisione sono soggetti diversi rispetto al periodo 2011 – 2013. Pertanto, il notevole lasso di tempo tra i fatti contestati ed il mutamento delle persone fisiche che rappresentano l'azienda avrebbero richiesto una disamina specifica sul venire meno dell'elemento fiduciario.

4.2.- Il motivo, per quanto suggestivo, non può ricevere accoglimento.

4.2.1.- F. Andrea si è dimesso dalla carica di amministratore unico con comunicazione pervenuta alla provincia in data 12 giugno 2015. Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, non è affatto privo di rilievo l'esistenza di un legame di immedesimazione organica tra colui che all'epoca risultava oggetto di indagini e la società Fiscone s.r.l., titolare dell'autorizzazione.

E' dirimente peraltro la considerazione che il rapporto fiduciario riguarda la società Fiscone s.r.l. in quanto persona giuridica, al di là dei singoli soggetti che abbiano ricoperto la carica di amministratore.

4.2.2.- Risulta invece del tutto irrilevante la non identità, rispetto al periodo attuale, dei soggetti che all'epoca dei fatti ricoprivano, per ciascuno dei due centri, la carica di responsabile tecnico addetto alle revisioni. Questo dato attiene, infatti, esclusivamente all'articolazione della struttura e dell'organizzazione interna all'impresa, l'unico soggetto di diritto investito dell'autorizzazione dalla Provincia e che deve godere con quest'ultima del rapporto fiduciario.

5.- Infine, con il quinto motivo, la società ricorrente deduce l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, d'istruttoria, erronea valutazione e travisamento dei fatti con particolare riferimento alla sua cancellazione dal registro delle imprese.

5.1.- Osserva la ricorrente come l'amministrazione provinciale di Caserta indichi erroneamente la circostanza della sua cancellazione dal registro delle imprese e, pertanto, la perdita di un requisito essenziale ai fini dell'autorizzazione, laddove la visura camerale (allegata all'atto introduttivo del ricorso), alla data del 5 ottobre 2015, dimostrerebbe il contrario.

5.2.- Il motivo non è fondato.

Nella motivazione delle due revoche impugnate è indicato, per l'esattezza, non che l'impresa ricorrente sia stata cancellata dal registro delle imprese, bensì che "l'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (RIA) e, costituendo l'iscrizione requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione, è evidente che, in mancanza, tale autorizzazione dovrà essere revocata di diritto".

E' chiaro il senso di quest'affermazione, che si riconduce alla previsione di cui all'art. 80, comma 16, del Codice della Strada, secondo cui "L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8"; tale è il registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 122 del 1992, per l'appunto istituito presso le Camere di Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato.

Ora, è pur vero che, alla data del 5 ottobre 2015, la società ricorrente risulta ancora iscritta al predetto registro, tuttavia, ciò non prova che la C.C.I.A.A. di Caserta, alla quale le revoche sono state trasmesse dalla provincia per il seguito di competenza, come emerge testualmente dalla parte dispositiva dei provvedimenti impugnati,

non abbia aperto, obbligata in ciò dal menzionato comma 16 dell'art. 80, il procedimento per la cancellazione, alla luce dei fatti imputati alla società ricorrente.

6.- Per quanto sopra il ricorso va respinto.

In assenza di costituzione della Provincia di Caserta, non si dispone sulle spese. Appare equo compensarle nei confronti dell'interveniente ad opponendum.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese per la Provincia di Caserta. Compensa nei confronti dell'interveniente ad opponendum.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianmario Palliggiano

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO